

Start-up innovative: ecco i requisiti



La figura delle imprese **start-up innovative** è stata introdotta nel nostro ordinamento dal DL 179/2012 e innovata dal DL 76/2013 e dal DL 3/2015 (c.d. Investment Compact), che hanno apportato una serie di rilevanti modifiche ad alcuni dei **criteri qualificanti**, ampliando di fatto la platea delle imprese che possono rientrare in tale definizione.

In particolare, il decreto Investment Compact ha elevato da 48 a **60 mesi** il periodo massimo di attività entro il quale si mantiene lo status di start-up innovativa.

Possono assumere la qualifica di start-up innovative le **società di capitali** o le **cooperative**, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione e che siano in possesso di tutti i requisiti "obbligatorî" previsti dalle lettere da b) a g) del comma 2 dell'articolo 25 del DL 179/2012, nonché almeno uno dei requisiti "alternativi" di cui alla successiva lettera h).

Requisiti obbligatori

Nello specifico, un'impresa per qualificarsi start-up innovativa deve obbligatoriamente:

- essere costituita e svolgere la propria attività d'impresa da non più di **60 mesi**;
- avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente della propria attività "lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di **prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico**";
- avere, a partire dal secondo anno di attività, un totale del valore della produzione annua (voce A del Conto

economico) risultante dall'ultimo bilancio approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio non superiore a **5 milioni di euro**;

- **non distribuire utili** né non averli distribuiti dalla sua costituzione;
- essere **residente in Italia** ai sensi dell'art. 73 del Tuir, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
- non essere costituita per effetto di un'operazione di **scissione o fusione** né a seguito di **cessione di azienda** o di **ramo di azienda**.

Chiarimenti in merito alle operazioni straordinarie

Con riferimento a tale ultimo requisito, l'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 16/E/2014, ha evidenziato che il riferimento alle operazioni di fusione, scissione e cessione d'azienda, quali presupposti ostativi ai fini del riconoscimento dello status di start-up innovativa, deve essere inteso **in generale**, come **divieto** di costituire imprese agevolabili per effetto di un'operazione di riorganizzazione aziendale; sono comprese, quindi, anche le operazioni di conferimento d'azienda o di ramo d'azienda.

L'operazione di **trasformazione**, invece, non preclude all'ottenimento della qualifica di start-up innovativa (in tal senso, nota Ministero Sviluppo economico n. 164029/2013).

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con parere n. 6057 del 19 gennaio 2015, ha chiarito che il **conferimento** di un'azienda esercente attività innovativa ad alto valore tecnologico in una società uni-personale, di cui il conferente sia unico socio, può dar luogo alla creazione di una start-up innovativa.

Con il parere n. 155183/2015, il Ministero dello sviluppo economico ha precisato che è ammissibile la richiesta di iscrizione come start-up innovativa della società che **affitta** un'altra azienda portatrice del core business dell'iniziativa

imprenditoriale. Il Ministero ha chiarito che la mancata previsione dell'affitto d'azienda o ramo d'azienda, tra le cause di esclusione della qualifica di impresa start-up, va interpretata come una specifica eccezione operata dal legislatore che, dunque, consente l'iscrizione della società affittuaria nella categoria delle start-up innovative se ricorrono gli altri requisiti previsti dalla norma.

Start-up innovative turistiche

Ai sensi dell'art. 11-bis del DL 83/2014, si considerano start-up innovative anche le società che abbiano come oggetto sociale la **promozione dell'offerta turistica nazionale** attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche. Tali servizi devono riguardare:

- la formazione del titolare e del personale dipendente, la costituzione e l'associazione di imprese turistiche e culturali, strutture museali, agenzie di viaggio al dettaglio, uffici turistici di informazione e accoglienza per il turista e tour operator di autotrasporto, in modo tale da aumentare qualitativamente e quantitativamente le occasioni di permanenza nel territorio;
- l'offerta di servizi centralizzati di prenotazione in qualsiasi forma, compresi sistemi telematici e banche di dati in convenzione con agenzie di viaggio o tour operator, la raccolta, l'organizzazione, la razionalizzazione nonché l'elaborazione statistica dei dati relativi al movimento turistico;
- l'elaborazione e lo sviluppo di applicazioni web che consentano di mettere in relazione aspetti turistici culturali e di intrattenimento nel territorio nonché lo svolgimento di attività conoscitive, promozionali e di commercializzazione dell'offerta turistica nazionale, in forma di servizi di incoming ovvero di accoglienza di

turisti nel territorio di intervento, studiando e attivando anche nuovi canali di distribuzione.

Requisiti alternativi

Oltre ai requisiti cumulativi sopra elencati, l'impresa, per ottenere lo status di start-up innovativa, deve rispettare almeno uno tra i seguenti requisiti (art. 25, comma 2, lettera h del DL 179/2012):

1. sostenere **spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 15%** del maggior valore fra costo e valore della produzione (di cui rispettivamente alla voce B e alla voce A del conto economico). Tali valori devono essere desunti dal bilancio di esercizio della società o in assenza di bilancio nel primo anno di vita, devono essere attestati attraverso una dichiarazione del legale rappresentante;
2. impiegare personale dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo:
 - per almeno **1/3** della forza lavoro complessiva, personale in possesso di titolo di **dottorato di ricerca** o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di **laurea** e che abbia svolto, da almeno **3 anni**, **attività di ricerca** certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero; oppure
 - per almeno **2/3** della forza lavoro complessiva, personale in possesso di **laurea magistrale**, ai sensi dell'art. 3 del regolamento di cui al DM 270/2004;
3. essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una **privativa industriale** relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale ovvero essere titolare dei diritti relativi ad un **software originario** registrato presso il registro pubblico speciale per i software (ossia presso la Siae),

purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Chiarimenti in merito al requisito delle spese di ricerca e sviluppo

Ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera h), punto 1 del DL 179/2012, ai costi di ricerca e sviluppo, determinati in conformità ai principi contabili, devono essere aggiunti:

- le spese relative allo **sviluppo precompetitivo e competitivo**, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan;
- le spese relative ai **servizi di incubazione** forniti da incubatori certificati;
- i **costi lordi di personale** interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori;
- le **spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso**.

Il Ministero dello sviluppo economico, con parere n. 155175/2015, ha chiarito che le **immobilizzazioni immateriali** sono annoverabili tra le attività di ricerca e sviluppo.

Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono invece espressamente **escluse** le spese per l'**acquisto** e la **locazione di beni immobili**.

Come indicato nella nota 29 aprile 2014 di Unioncamere e del Ministero dello Sviluppo Economico, nel caso di start-up innovative di nuova costituzione o che non abbiano ancora depositato il primo bilancio presso la Camera di Commercio, ai fini della loro iscrizione all'apposita sezione speciale del Registro delle imprese, è sufficiente una dichiarazione del legale rappresentante che attesti la previsione dettagliata delle spese in ricerca e sviluppo che la start-up innovativa intende sostenere nel corso del primo esercizio di attività (attribuibili al primo esercizio secondo il principio di competenza). Nella dichiarazione, il legale rappresentate si impegna a riportare nel primo bilancio di esercizio i costi

per spese in attività in ricerca e sviluppo effettivamente sostenute, consentendo alle autorità competenti una verifica del rispetto del criterio del 15%.

La società che, in sede di prima registrazione nella sezione speciale del Registro delle imprese e di aggiornamento della stessa, opta invece per uno degli altri due criteri "alternativi" (almeno 1/3 della forza lavoro complessiva costituita da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure almeno 2/3 costituita da persone in possesso di laurea magistrale; società titolare, depositaria o licenziataria di brevetto registrato, o privativa industriale oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato) e non ha effettuato spese in ricerca e sviluppo nel corso dell'ultimo esercizio non è obbligata né a dichiarare tali spese, né a descrivere le relative attività.

Chiarimenti in merito al requisito del personale "altamente qualificato"

In merito al secondo requisito alternativo, l'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 87/E del 14 ottobre 2014, ha chiarito che, ai fini della verifica della percentuale di un terzo o di due terzi:

- il calcolo deve essere eseguito "**per teste**" e non in base alla remunerazione;
- rientra, in linea generale, **qualsiasi lavoratore percipiente un reddito di lavoro dipendente**, ovvero a questo assimilato;
- i soci amministratori possono considerarsi come forza lavoro soltanto se anche **soci-lavoratori** o comunque aventi un impiego retribuito nella società "a qualunque titolo" (in tal senso, parere Ministero dello Sviluppo economico n. 147538/2014). Al contrario, qualora gli stessi avessero la sola amministrazione della società ma non fossero in essa impiegati, non potrebbero essere considerati tra la forza lavoro;
- gli **stagisti** possono essere considerati forza lavoro

- solo se **retribuiti**;
- **i consulenti esterni** titolari di partita IVA **non** possono essere annoverati tra i **dipendenti** né possono considerarsi **collaboratori “impegnati”** nella società.

Chiarimenti in merito requisito della privativa industriale

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con parere n. 147532/2014, ha chiarito che la sola presentazione della **domanda di registrazione del brevetto**, senza conoscenza dell'esito, **permette l'iscrizione dalla società come start-up innovativa** nella sezione speciale del registro delle imprese. Con un parere n. 155486 del 4 settembre 2015, il Ministero ha specificato che **i marchi sono esclusi dalle forme di tutela della proprietà intellettuale**, non essendo invenzioni industriali, rilevanti ai fini del requisito oggettivo.

FONTE: lavorofisco.it